

Norme & Tributi
Fisco e sentenze



NT+FISCO SPECIALE/ DI Aiuti: dal 110% al bonus 200 euro
Dal bonus 200 euro in busta paga alla modifica del calendario del 110%

sugli edifici unifamiliari: la raccolta degli articoli sul decreto Aiuti. Lo speciale su: ntplusfisco.ilsole24ore.com/speciali

Il socio di controllo, il veto di riporto perdite penalizza il riporto

Fisco

L'agenzia delle Entrate ha ribadito la tesi che rischia di penalizzare anche l'Erario

Considerata modifica di attività anche se si opera nello stesso settore

Edoardo Belli Contarini

L'agenzia delle Entrate torna sul divieto di riporto delle perdite, con il rischio di intralciare anche le operazioni genuine di rilancio industriale. Con la risposta all'interpello 214 del 22 aprile, l'Agenzia ribadisce l'orientamento rigoroso sul riporto delle perdite (articolo 84, comma 3 del Tuir). In caso di subingresso di un nuovo socio che acquisisce il controllo della società che riporta le perdite, rappresenta una «modificazione dell'attività principale in fatto esercitata», non solo il passaggio da un settore merceologico a un altro, ma anche la permanenza nel medesimo comparto, con espansione e riattivazione della attività imprenditoriale a suo tempo esercitata, da cui sono conseguite le perdite, sempreché le risorse siano apportate dal soggetto che ha acquisito il controllo (risposte agli interpelli 367 del 6 settembre 2019, 89 del 20 gennaio 2022).

L'Agenzia muove dalla ratio della norma antielusiva, preordinata a impedire l'utilizzo non fisiologico del riporto delle perdite per il tramite del «commercio delle bare fiscali»; feno-

meno che si verifica qualora, a seguito del trasferimento della maggioranza delle quote aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite, la società «svuotata» e dotata soltanto degli «asset fiscali», viene «rivitalizzata», con apporto di attività redditizie, conferendo un profittevole ramo d'azienda, una sofisticata tecnologia o più semplicemente facendole acquisire vantaggiosi contratti. Obiettivo finale dell'operazione - contrastato dalla norma ad hoc - risulta unicamente quello di abbattere i redditi realizzati post subentro del nuovo azionista con i risultati negativi generatisi nello svolgimento della pregressa attività operativa (relazione illustrativa al Dlgs 358/1997, di introduzione della norma, e circolare ministero Finanze 320 del 19 dicembre 1997).

Se dal monitoraggio dei cinque anni ovvero del «periodo sospetto» si realizza la «modificazione dell'attività» - in particolare, nell'anno del trasferimento delle partecipazioni di controllo, nei due precedenti e nei due successivi - scatta il divieto di utilizzo delle perdite pregresse, che si estende alle eccedenze di interessi (in)deducibili oggetto di riporto in avanti ex articolo 96, comma 5 del Tuir, nonché alle eccedenze Ace ex articolo 1, comma 4 del Dl 201/2011. A meno che la società in perdita di cui si è acquisito il controllo superi il «test di vitalità economica», sulla falsariga di quanto già previsto da altre norme antielusive specifiche per le operazioni straordinarie (come le fusioni e le scissioni ex articoli 172 e 173 Tuir) ovvero qualora sussistano le seguenti congiunte «esimenti», la prima extra-contabile, l'altra contabile:

a) nel biennio antecedente il tra-

sferimento delle partecipazioni, la società che riporta le perdite ha avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

b) dal conto economico relativo all'esercizio precedente il medesimo trasferimento delle quote risulta un ammontare di ricavi e proventi derivanti dall'attività caratteristica e un ammontare di spese e contributi per prestazioni di lavoro subordinato (articolo 2425 del Codice civile) superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. In presenza dei due requisiti - trasferimento delle quote di controllo e modifica dell'attività - e in assenza delle due congiunte esimenti, l'unica via di fuga rimane l'interpello applicativo, obbligatorio (articolo 11, comma 2 della legge 212/2000).

Tuttavia la nozione di «modificazione dell'attività principale in fatto esercitata» viene delineata in modo rigoroso, tale da impedire il carry forward delle perdite anche nelle ipotesi genuine di «salvataggio» delle imprese in stato di crisi oppure in ciclo economico negativo, che necessitano di un «ripotenziamento», di una «rivitalizzazione» all'esito dell'acquisizione della partecipazione di controllo, con iniezione di nuova finanza, apporto di altre risorse, acquisizione di ulteriori asset, riconducibili al nuovo socio che subentra nell'attività operativa. Un approccio, tenuto conto anche del periodo pandemico, che rischia di intralciare il rilancio di imprese in crisi, ma strategiche per il settore e/o per il territorio, e meritevoli di norme di vantaggio (come testimonia sia il favor legislativo del Codice della crisi di impresa, Dlgs. n. 14/2019, sia l'articolo 88, comma 4-ter del Tuir sulla detassazione delle so-

pravvenienze da esdebitazione).

Va aggiunto poi, che la modificazione dell'attività di impresa (che si assume «sospetta») dovrebbe saggiarsi non solo in termini quantitativi di incremento di ricavi e di fatturato, dovendosi piuttosto verificare, caso per caso, la «continuazione» ovvero la «novità» dell'attività di impresa - che ha generato le perdite riportabili - in ragione anche di altri elementi, quali l'identità dello scopo sociale, le modalità e la struttura (ri)organizzativa e produttiva dell'impresa, le finalità del progetto industriale, la natura (strumentale o meno) dei cespiti apportati ed in concreto utilizzati.

Nei casi dubbi poi è d'ausilio la ratio della norma antielusiva specifica, volta a colpire le fattispecie patologiche ovvero a reprimere i fenomeni preordinati soltanto al «commercio intersoggettivo di bare fiscali extragrupo» (Cassazione 25 marzo 9777/2022, e 11466/2022) e quindi preordinata a scongiurare il risultato di trasferire e sfruttare le perdite, in assenza di altre finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o di rilancio dell'originario progetto.

La salvaguardia degli interessi erariali va garantita, soprattutto ove risulti che il nuovo azionista ha sostenuto il costo di acquisto della partecipazione per «lucrare» sulle predette posizioni fiscali soggettive; ma va considerata anche la finalità del riporto delle perdite, ispirato al principio di capacità contributiva e a quello di continuità dei valori che collega un periodo di imposta agli altri, che va «riportato» alla sua naturale funzione al di fuori dei casi patologici di cui agli articoli 84, 172 e 173 del Tuir.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Copertura del deficit con una gerarchia rigida tra le riserve disponibili

Cassazione

Gli strati del patrimonio netto vanno utilizzati dal meno vincolato

Angelo Busani

Per il ripianamento delle perdite è utilizzabile anche la riserva formata iscrivendo in bilancio le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate. Ma, trattandosi di una riserva indisponibile (articolo 2426, comma 1, n. 4 del Codice civile), il suo utilizzo a copertura perdite può essere effettuato «solo dopo che altre riserve prive del vincolo di non distribuità siano state già erose dalle perdite».

È quanto decide la Cassazione nella sentenza 14210 del 5 maggio 2022, nel cui ambito il giudice di legittimità ribadisce la perdurante centralità di alcuni tradizionali principi:

a) gli «strati» con i quali il patrimonio netto è formato devono essere intaccati secondo un ordine che tenga conto del grado di facilità con il quale la società potrebbe deliberarne la destinazione ai soci e, così, il capitale sociale ha «un grado di indisponibilità maggiore di quello relativo alla riserve legali, laddove le riserve statutarie e quelle facoltative create dall'assemblea sono liberamente dispo-

nibili»; pertanto, «debbono essere utilizzati, nell'ordine, prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e, da ultimo, il capitale sociale» (Cassazione 12347/1999); b) è preclusa ai soci la possibilità di far gravare le perdite sul netto vincolato, sino a quando esistono parti di netto meno vincolate o non vincolate (Cassazione 8221/2007).

Con specifico riguardo alla riserva formata contabilizzando, con il metodo del patrimonio netto, le plusvalenze inerenti alle immobilizzazioni consistenti nella partecipazione a società controllate o collegate, la Cassazione osserva che (analogamente a quanto accade per la riserva formata con le plusvalenze da fair value) la loro appostazione in bilancio deriva dall'idea del legislatore di favorire la redazione di un bilancio dal quale emerga il reale valore del patrimonio sociale.

Tuttavia, trattandosi di una riserva formata con utili solamente «sperati» e non realizzati, la legge dispone atteggiamenti prudenziali, quali appunto quello della formazione di una riserva non distribuibile ai soci, perché, altrimenti, potrebbe verificarsi una indebita restituzione del patrimonio sociale ai soci e la lesione dell'integrità del capitale sociale.

Ne consegue, dunque, che si tratta di riserve senz'altro utilizzabili a copertura perdite, ma solo dopo che le riserve facoltative, le riserve statutarie e la riserva legale siano state a loro volta utilizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende & Territorio
a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Dal Green allo Smart Building, i nuovi trend dell'edilizia

Professionalità e nuovi modelli di business al fianco di cittadini e imprese offrono soluzioni su misura per qualsiasi esigenza


INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Studio Sica, consulenza professionale

Lo studio Sica & Partners, guidato dal Dott. Vincenzo Sica, è specializzato nell'assistenza e nella consulenza per la gestione e risoluzione delle crisi aziendali e assistenza nelle procedure concorsuali. Opera, inoltre, nel comparto della competenza specialistica in materia di pianificazione strategica ed economico-finanziaria, offrendo alle imprese servizi finalizzati al miglioramento delle performances aziendali, al conseguimento del giusto equilibrio economico-finanziario e all'acquisizione degli strumenti di finanziamento per supportare le politiche di investimento. Esperienza e professionalità hanno reso Sica & Partners punto di riferimento per piccole, medie e grandi imprese, nonché per esercenti, artigiani e professionisti, in Italia e anche all'estero. Info: www.sicapartners.it



Dott. Vincenzo Sica



Stabilimento Bocchiotti di Arenzano (GE)

L'evoluzione di Bocchiotti: eccellenza italiana dal respiro internazionale

Bocchiotti S.p.A., fondata a Genova nel 1965 e specializzata in sistemi di canalizzazioni, tubi, quadri, centralini e cassette, occupa da sempre una posizione di rilievo nel settore elettrotecnico italiano. Nel 2015 l'ingresso in Hager Group, leader europeo in soluzioni per installazioni elettriche, consente a Bocchiotti di accedere a sinergie industriali e commerciali, ampliando la visibilità internazionale. I siti produttivi di Arenzano (GE) e Tortona (AL) restano un riferimento per il Gruppo. La distribuzione, attraverso il Cedi di Tortona (30.000 m²), è capillare sul territorio e in oltre 40 Paesi nei 5 continenti. Nel 2018, per sviluppare le attività commerciali in Italia nel nuovo perimetro Hager Group, nasce

Hager Bocchiotti, specializzata nell'offerta di soluzioni e componenti per impianti elettrici in bassa tensione per edifici residenziali, commerciali ed industriali. Nel 2019, come primo risultato congiunto delle attività di ingegneria e progettazione in Hager Group, nasce il centralino da incasso Pablo Style. Il futuro riserva nuove prospettive: il piano di ammodernamento dello stabilimento di Arenzano, lo sviluppo del Trade Marketing, le sinergie sul territorio nazionale, l'espansione all'estero, sono alcuni esempi che confermano la continua evoluzione del processo produttivo e la costante attenzione al cliente, per soluzioni sempre nuove, pratiche e performanti. Info: www.hager-bocchiotti.com

Italprofili è qualità, ricerca e innovazione negli elementi nascosti dell'architettura

Italprofili dal 1976 si occupa di elementi nascosti dell'architettura, invisibili dall'esterno delle costruzioni ma tecnicamente fondamentali, rivolgendosi al mercato nazionale e internazionale. Una gamma di prodotti, totalmente progettata e sviluppata nello stabilimento di Torre di Mosto (VE), che si presenta in 4 business unit, in cui la ricerca di soluzioni concrete e la dedizione all'innovazione sono gli elementi comuni: basamenti regolabili per pavimentazioni sopraelevate, accessori per tetti, accessori per fondazioni, accessori per impermeabilizzanti cementizi e membrane liquide. Italprofili è dalla parte del progettista, del posatore, dell'impresa edile, dell'architetto. Ogni prodotto è ideato per lasciare massi-

ma libertà di stile e agevolare il lavoro dei professionisti, garantendo sempre un risultato su misura per tutte le esigenze del cliente finale. La continua ricerca, nei materiali e nelle tecnologie, è il cuore pulsante dell'azienda. Le richieste in ambito edilizio sono ogni giorno più sfidanti e per saperle gestire è necessario prevederle e cercare soluzioni sempre all'altezza. L'anno appena trascorso è stato motivante per Italprofili che, pur di fronte alle difficoltà del settore legate all'approvvigionamento delle materie prime e al continuo aumento dei costi di produzione, è comunque riuscita a superare gli ostacoli e a focalizzarsi in nuovi progetti che presto verranno presentati. www.italprofili.com



Italprofili - Elementi nascosti dell'architettura



Al Maha Island "Doha Winter Wonderland" courtesy of Al Raya

Il sistema italiano DRYBOXSYSTEM® per impermeabilizzare le strutture in calcestruzzo conquista il Qatar

Fa notizia nel mondo dell'edilizia la recente scelta di UCC-Qatar, colosso delle costruzioni del Middle East, di utilizzare DRYBOXSYSTEM® per l'impermeabilizzazione delle strutture in calcestruzzo (ca. 40.000 m³) dell'isola artificiale Al Maha Island, per il progetto "Doha Winter Wonderland". Ecologia e qualità: DRYBOXSYSTEM® è l'unico sistema italiano certificato ISO-9001 per l'impermeabilizzazione delle strutture in calcestruzzo quali fondazioni, gallerie, interrati e vasche, con 0 VOC, REACH compliant e certificato EPD, per cui amico dell'ambiente. Elemento base del DRYBOXSYSTEM® è la tecnologia di cristallizzazione del calcestruzzo che, reagendo all'umidità, sigilla eventuali pori e fese-

sure durante tutta la vita della struttura. La protezione «attiva» nel tempo garantisce un'impermeabilizzazione durevole, uno dei principali obiettivi dei progettisti. Completano il sistema la progettazione per la totale impermeabilizzazione dei giunti, l'assistenza specializzata in cantiere dei tecnici DRYBOXSYSTEM®, le certificazioni per assicurare il controllo di qualità e la copertura assicurativa postuma decennale. DRYBOXSYSTEM® garantisce una tenuta idraulica perfetta, aumenta la durabilità della struttura ed è ecologico: sicura e green, la soluzione è un brevetto di Supershield Italia, realtà che dal 2012 ha un tasso di crescita medio annuo del 70% e opera in più di 16 paesi. Info: www.dryboxsystem.com

Mapam, bellezza e sicurezza della luce

Mapam, azienda emergente nel mercato elettrico, produce e distribuisce placche, frutti e accessori dal design e dallo stile italiano. Nella prima parte dell'anno, Mapam ha intrapreso un importante restyling delle quattro linee prodotte: Art, Gem, Joy e Vip. Affidabili e compatibili con i più noti brand nazionali, le serie civili targate Mapam rispondono ad ogni esigenza di installazione, offrendo modelli diversi per design e destinazione di consumo. Mapam coniuga bellezza estetica e sicurezza del prodotto, soddisfa le esigenze di valore e qualità in conformità alle normative vigenti in materia. L'azienda si avvale di una rete vendita agenti sul territorio nazionale per la distribuzione del proprio marchio. Info: www.mapam.it



MAPAM BELLEZZA E SICUREZZA DELLA LUCE